



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO AREA COMMERCIO

ATTO N. DEL 266

Torino, 22/04/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO
Chiara FOGLIETTA
Gabriella NARDELLI
Jacopo ROSATELLI
Francesco TRESSO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Domenico CARRETTA - Paolo MAZZOLENI - Giovanna PENTENERO - Rosanna PURCHIA -
Carlotta SALERNO

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA.

OGGETTO: FORME ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA A
COMPLETAMENTO DELLE FORME MERCATALI: INDIVIDUAZIONE
INDICAZIONI DI DETTAGLIO PER L' INDIZIONE DEL BANDO PER
ASSEGNAZIONE POSTEGGI SINGOLI ESISTENTI SUL TERRITORIO
CITTADINO.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2020 n. mecc. 2020 2144/016 avente ad oggetto "Forme alternative di commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali: individuazione posteggi singoli esistenti sul territorio cittadino" sono stati individuati i posteggi singoli da adibire al commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali, distinti per Circoscrizione, per settore e categoria merceologica, nonché per la durata e per la tipologia dell'occupazione.

Detta delibera del Consiglio Comunale prevedeva, al punto 10 del dispositivo, che modifiche non

sostanziali del riassetto delle aree approvato sarebbero state adottate con deliberazione della Giunta Comunale e, al successivo punto 13, stabiliva che, terminate le operazioni di rinnovo delle concessioni relative ai posteggi singoli in essere alla data dell'adozione del provvedimento deliberativo, per i posteggi che sarebbero risultati privi di concessionario sarebbero stati adottati gli atti necessari per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio della relativa concessione pluriennale.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2021 n. 112, si provvedeva, pertanto, ad apporre alcune rettifiche agli elenchi dei posteggi singoli da adibire al commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali, distinti per Circoscrizione, per settore e categoria merceologica, nonché per la durata dell'occupazione.

In prossimità della conclusione del procedimento di rinnovo, che per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2021, n. 24-4007 “Legge regionale 28/1999, articolo 11. Commercio su area pubblica. Verifiche di regolarità contributiva e fiscale delle imprese (VARA). Disposizioni”, è previsto per il 31 marzo 2022, atteso che l'articolo 10 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche prevede unicamente che l'assegnazione in concessione pluriennale di posteggio avviene sulla base di appositi bandi comunali, è necessario definire le disposizioni di dettaglio relative al procedimento per il rilascio delle nuove autorizzazioni.

L'indizione degli appositi bandi avverrà in conformità a quanto stabilito dal punto 8), lettera a) mercati e gruppi di posteggi già esistenti della D.G.R. del 2 aprile 2001 n. 32-2642 [Sezione II - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, Capo II - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio o di tipo A, Titolo IV - Vicende giuridico-amministrative concernenti le autorizzazioni] che enuncia i seguenti criteri generali di priorità di accoglimento delle istanze:

1. ... omissis ... [criterio esaurito];
2. maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato, o dell'eventuale altra tipologia di manifestazione su area pubblica cui la richiesta di autorizzazione attiene, in riferimento al medesimo giorno di utilizzo oggetto della richiesta; le stesse presenze sono azzerate dopo che il richiedente abbia ottenuto, utilizzandole come presupposto per il rilascio prioritario, l'autorizzazione con il posto fisso nell'ambito dello stesso mercato o altra tipologia di commercio su area pubblica e per lo stesso giorno di utilizzo;
3. maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;

4. a parità delle condizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali;

ed, in subordine:

5. ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione;

nonché, da ultimo:

6. ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi;

7. nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La

priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in subordine, nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.

Con riferimento alla particolare categoria dei posteggi singoli da adibire al commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali, si osserva che il criterio di priorità del "maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato, o dell'eventuale altra tipologia di manifestazione su area pubblica cui la richiesta di autorizzazione attiene, in riferimento al medesimo giorno di utilizzo oggetto della richiesta;" non è utilizzabile in occasione della pubblicazione del bando *de quo*.

Pertanto, la graduatoria verrà redatta sulla base della maggiore anzianità d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio "con stato attività ATTIVA" in qualità d'impresa esercente il commercio su area pubblica. In caso di parità avrà precedenza il richiedente con la minore età anagrafica.

Attesa la particolare categoria dei posteggi singoli da adibire al commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali, per la quale non sono stabilite norme *antitrust* come, invece, per i posteggi sui mercati, si ritiene opportuno stabilire che costituisce titolo di priorità il non essere titolare di alcuna autorizzazione commerciale per l'attività di vendita su area pubblica con posteggio sui mercati o fuori dalle aree mercatali.

Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico:

- il mancato pagamento dei diritti istruttori;
- l'esistenza di debiti pregressi con la Città inerenti il pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica di cui al Regolamento comunale n. 394, il pagamento del canone COSAP, della TARI, nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

In caso di rateazione del debito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento delle Entrate tributarie si intende sussistere la regolarità dei pagamenti qualora le rate convenute siano state pagate regolarmente.

Ogni operatore commerciale non potrà concorrere per l'assegnazione di più di una concessione pluriennale di suolo pubblico.

Si dà atto che è stata sentita la Commissione Consultiva Tecnica in data 16 marzo 2022, che ha espresso parere favorevole.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città.

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**allegato 1**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di stabilire che, in occasione della pubblicazione del bando per l'assegnazione di autorizzazioni con concessione di occupazione di posteggio relative alla categoria dei posteggi singoli da adibire al commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali, i criteri di priorità siano i seguenti:

- a.** non essere titolare di alcuna autorizzazione commerciale per l'attività di vendita su area pubblica con posteggio sui mercati o fuori dalle aree mercatali;
- b.** maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione, "con stato attività ATTIVA", al registro delle imprese, già registro ditte;
- c.** in caso di parità, la priorità è data al soggetto richiedente con la minore età anagrafica.

2. di stabilire che ogni operatore commerciale non potrà concorrere per l'assegnazione di più di una concessione pluriennale di suolo pubblico;

3. di dare atto che costituisce causa ostativa al rilascio della concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico:

- il mancato pagamento dei diritti istruttori;
- l'esistenza di debiti pregressi con la Città inerenti il pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica di cui al Regolamento comunale n. 394, il pagamento del canone COSAP, della TARI, nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. In caso di rateazione del debito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento delle Entrate tributarie si intende sussistere la regolarità dei pagamenti qualora le rate convenute siano state pagate regolarmente;

4. di demandare a successivi atti dirigenziali dei competenti servizi tecnici e amministrativi, l'esecuzione della presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città;

6. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**allegato 1**).

Proponenti:

L'ASSESSORE
Paolo Chiavarino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Paolo Lubbia

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-266-2022-All_1-All._1_VIE.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento